



SCRITTURA PRIVATA

per incarico professionale

tra le parti:

- il Comune di Ospitaletto, in persona del legale rappresentante pro - tempore, sig.  
....., in forza dei poteri conferiti da ....., con sede in  
....., Via/Piazza ....., P. IVA ....., nel  
prosieguo chiamato Cliente;

e

- l'Avv. Fiorenzo Bertuzzi, l'Avv. Silvano Venturi e l'avv. Gianpaolo Sina del foro di  
Brescia, con Studio in Brescia, alla Via Armando Diaz n. 9, anche in nome e per conto  
dello Studio Legale Bertuzzi, Venturi, Sina & Associati (p. iva: 02589440987), assicurato  
per la responsabilità professionale con polizza n. 240116122 emessa da Assicurazioni  
Generali S.p.A. il cui, il massimale a è pari ad € 2.250.000,00, nel prosieguo chiamato  
Avvocato;

Premesso che:

il Comune di Ospitaletto ha intenzione di affidare agli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Silvano  
Venturi e Gianpaolo Sina l'incarico professionale avente:

- natura: giudiziale
- oggetto: rappresentanza e difesa nel giudizio promosso da Rossetti Giampietro,  
Rossetti Danilo, Rossetti Massimo, Rossetti Michela, Rossetti Daniela e Società Acciaio  
e Strutture srl avanti al TAR di Brescia con ricorso notificato il 3 giugno 2014;
- valore presunto: indeterminabile
- il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e  
acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari,  
colleghi e collaboratori di studio;
- il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, Il comma,  
del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le  
operazioni sospette

Prestato

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d.  
lgs. n. 196/2003

Convengono quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

Il Cliente conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.

Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia che qui si seguito si esplicita:

questione complessa che richiede un alto grado di approfondimento;  
nonché dei costi prevedibili.

Il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

Il Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Ausiliari.

Le parti concordano che l'avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

Art. 4 Determinazione del compenso

Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente, in ragione dell'effettiva attività, considerando quale parametro di riferimento gli importi di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2014.

Il compenso verrà concretamente determinato in relazione al valore della pratica come sopra indicato nelle premesse e, a giudizio insindacabile dell'Avvocato, in relazione al grado di complessità della pratica come indicato nell'art. 2 che precede.



In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l'attività effettivamente svolta, all'Avvocato spetterà un ulteriore compenso pari al 25% dei compensi imponibili come sopra indicati.

Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Gli importi saranno maggiorati delle spese, come documentate, della Cassa Previdenza Avvocati, nonché dell'IVA relativa.

#### Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

- € 6.000,00 (seimila virgola zero zero) al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale quale acconto;
- il saldo a conclusione dell'incarico.

Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

L'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Brescia, giugno 2014

Firma del Cliente

(anche per ricevuta copia)

Firma dell'Avvocato

per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del

presente contratto:

art. 2, nella quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili.

art. 2, nella quale il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

art. 5, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

art. 5 nella quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

art. 5 nella quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

Art. 5 nella quale si prevede che l'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 5 nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Brescia, giugno 2014

Cliente

Avvocato